



COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 16-03-2020

Ufficio: SETTORE I

Oggetto: EMERGENZA COVID-2019, ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FUNERALI E ACCESSO AI CIMITERI

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 2 del 09/03/2020;

VISTO il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza COVID 19;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs.n.112018 in materia di protezione civile;

DATO ATTO che continuano a essere segnalati numerosi accessi ai cimiteri da parte dei cittadini causando assembramenti vietati;

RITENUTO che occorre vietare l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;

VISTA la L.n.241/1990;

ORDINA

1. A far data 17/03/2020 e sino al 25/03/2020, l'accesso dei cittadini a tutti i cimiteri comunali è consentito solo in casi eccezionali e solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni;
2. Al ricorrere dei casi eccezionali di cui al punto 1) l'accesso è consentito limitatamente a:
 - parenti e congiunti entro il secondo grado in linea retta e collaterale
 - soggetti che rientrano nella L. 76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge,
3. L'accesso è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è altresì consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano, nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato;
4. L'accesso dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio e rispettando la distanza minima di un metro tra le persone. All'interno della Camera Mortuaria potranno essere presenti un numero massimo di due persone, oltre agli addetti ai servizi cimiteriali incaricati dal Comune;
5. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza;
6. La violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;
7. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010

ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

8. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 25/03/2020; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet dell'Ente.

IL SINDACO
(Gabriele Bonci)



